
**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI
DI MODICO VALORE
IN FAVORE DEL MUSEO ED ESPOSIZIONI
PERMANENTI E TEMPORANEE ALLESTITE DAL
CONSORZIO BOSCHI CARNICI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici n. 42
del 14/06/2023

SOMMARIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - AMBITI DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DI MODICA ENTITÀ IN FAVORE DEL MUSEO, MOSTRA PERMANENTI E TEMPORANEE ALLESTITE DALL'ENTE

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL CONSORZIO

ARTICOLO 6 - NORMA DI RINVIO

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, integrando la disciplina del Codice civile, detta norme in materia di atti di liberalità consistenti in erogazioni liberali anonime in denaro di modico valore a favore del museo ed esposizioni, permanenti e temporanee, allestite presso la struttura "MUSEO DEL LEGNO E DELLA SEGHERIA VENEZIANA" di proprietà del Consorzio Boschi Carnici sita nel complesso turistico/ambientale di Aplis nel Comune di Ovaro.

Si intendono "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Consorzio a fronte di un impoverimento del donante.

Ai fini del presente regolamento si intendono "atti di liberalità di modico valore", le donazioni di importo non superiore a € 500,00 (cinquecento/-). Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.

ARTICOLO 2 - AMBITI DELL'ATTO DI LIBERALITÀ CONSISTENTE IN EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DI MODICO VALORE

1. La funzione di promozione del patrimonio culturale del territorio, prevista dallo statuto del Consorzio Boschi Cranici, viene svolta, tra l'altro, attraverso il museo ed esposizione permanente di proprietà dell'Ente denominato "SEGHERIA VENEZIANA E MUSEO DEL LEGNO"

2. Tale funzione può essere svolta inoltre attraverso mostre temporanee allestite in sedi diverse sul territorio.

3. Gli allestimenti di proprietà del Consorzio, sia permanenti che temporanei, non prevedono un biglietto di ingresso, in ottemperanza alle norme UE che impongono la fruizione al pubblico gratuita per almeno 5 anni di allestimenti realizzati con fondi europei, ma anche per ragioni di economicità, valutato il periodo di fruizione in alcuni casi obbligatoriamente stagionale, e di conseguenza tenuto conto dell'esiguo numero di visitatori annuo, che renderebbe non economicamente vantaggioso per l'Ente istituire un servizio di biglietteria;

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

1. L'erogazione liberale a favore del Consorzio attraverso i suoi musei, mostre permanenti e mostre temporanee, può consistere principalmente nella donazione di una somma di denaro o di un bene mobile;

2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità mortis causa.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI ANONIME IN DENARO DI MODICA ENTITÀ IN FAVORE DI MUSEI, MOSTRE PERMANENTI E TEMPORANEE ALLESTITE DALL'ENTE

1. Le erogazioni liberali in denaro di modica entità possono avvenire tramite conferimento di offerta in denaro contante presso apposita cassetta presente nella sede espositiva.

2. Le offerte conferite in denaro contante all'interno della cassetta vengono gestite come segue:

- la cassetta è sigillata e non apribile dal personale di custodia. È inoltre fissata in modo da non poter essere asportata;
- la chiave di apertura della cassetta è conservata presso la sede del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo;
- con una frequenza che potrà essere stabilita in base al numero di presenza e di visitatori ma con un minimo di 1 volta all'anno, la cassetta viene aperta dal custode/gestore alla presenza di uno dei funzionari dipendenti del Consorzio Boschi Cranici e si procede alla conta delle donazioni;
- L'economista consorziale provvede ad incassare la somma raccolta nel bilancio in entrata, correlando la spesa che dovrà essere necessariamente sostenuta per servizi e forniture per il museo;

- della procedura di apertura, conta delle donazioni e conseguente incasso viene redatto apposito verbale che viene protocollato e conservato presso la sede del Consorzio Boschi Cranici di Tolmezzo;

3. La medesima procedura si applica a tutte le cassette per le donazioni eventualmente posizionate, anche temporaneamente, presso altre sedi espositive del Consorzio.

ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DELLA COMUNITÀ

1. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Consorzio è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.

2. il Consorzio si impegna ad utilizzare le donazioni liberali a favore dei musei per l'acquisto di beni o servizi necessari alle esposizioni ed allo svolgimento delle attività culturali ivi previste.

ARTICOLO 6 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.

ARTICOLO 7 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno di esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.